



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

Avviso pubblico per la selezione di docenti per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR

ART. 1 – OGGETTO

1. L'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha previsto l'indizione di una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per 4 anni scolastici consecutivi, un numero di 100 docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'Amministrazione centrale e presso gli Uffici scolastici regionali. L'articolo 14, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha modificato l'articolo 47 del citato decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, aggiungendo il comma 1-*bis* e prevedendo che il numero di posti disponibili per le posizioni di comando sia incrementato di ulteriori 5 unità a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026.
2. A seguito delle procedure espletate nell'ambito dell'Avviso pubblico prot. n. 53715 del 21 giugno 2022, sono state costituite le graduatorie, distinte per le posizioni di comando di docenti e assistenti amministrativi presso il Ministero dell'istruzione e del merito, approvate con decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 agosto 2022, n. 47, contenente, altresì, all'allegato 1 la graduatoria relativa alle posizioni di comando dei docenti presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione e del merito in Roma.
3. In attuazione del citato articolo 14, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, si ritiene necessario e urgente procedere a reintegrare il Gruppo di supporto per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presso l'Unità di missione per il PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito – Sede centrale, con il presente Avviso di selezione, si intende individuare n. 2 docenti in posizione di comando per la parte residua dell'anno scolastico 2024-2025 e per l'anno scolastico 2025-2026 presso la sede centrale del Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR.
4. Il personale scolastico comandato costituisce il Gruppo di supporto per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e assicura, unitamente alle *équipe* formative territoriali, un costante accompagnamento per l'attuazione degli investimenti del PNRR, finanziati dall'Unione europea – *Next Generation EU*.
5. È definita un'unica graduatoria per la presente selezione relativa alle posizioni di comando per docenti presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.
2. I candidati possono presentare la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale "Istanze on-line", ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione.
3. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 - a) il cognome e il nome;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
 - c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
 - d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione della sede già predefinita – Ministero dell'istruzione e del merito – Roma – per il quale si candida);
 - e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
 - f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - g) l'indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il portale "Istanze on-line";
 - h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per l'identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
 - i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario e le eventuali misure di privacy in relazione alla propria disabilità;
 - j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016.
4. Nella medesima domanda di partecipazione *on line* il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui alla tabella A, allegata al presente avviso.
5. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
6. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
7. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale colloquio in videoconferenza.
8. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell'istruzione e del merito dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

della procedura selettiva, anche a seguito dell'eventuale posizionamento utile in graduatoria. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.

9. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di decadenza.
10. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate dalle ore 12:00 del 17 marzo 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2025, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze *on line*, utilizzando il modello previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire in altre modalità e oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle domande derivante da eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI

1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle misure previste nel settore dell'istruzione all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del relativo quadro di riferimento europeo, possedere competenze nella progettazione, realizzazione, monitoraggio, valutazione, rendicontazione e controlli di progetti nazionali ed europei, al fine di fornire accompagnamento alle scuole, aver maturato esperienze nel settore dell'innovazione didattica e digitale e degli ambienti di apprendimento innovativi delle scuole.

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni appositamente costituite, attraverso la valutazione di:
 - titoli culturali e scientifici: max 20 punti;
 - esperienze professionali: max 30 punti;
 - colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 4: max 50 punti.
2. La commissione di valutazione attribuirà un punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. La commissione, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate secondo la tabella A, redige un'unica graduatoria per titoli.

ART. 6 – COLLOQUIO

1. In base al numero delle candidature pervenute, la Commissione può ammettere a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti pari ad un massimo di 30, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

pari merito. La Commissione può decidere eventualmente di incrementare il numero indicato al primo periodo.

2. I docenti, che abbiano validamente presentato la propria candidatura entro i termini previsti dall'avviso e che abbiano concorso per la posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito, potranno verificare, dopo l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze, accedendo al portale "Istanze *on line*", inserendo le proprie credenziali di accesso e selezionando l'istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l'orario di svolgimento del colloquio nonché il *link* per il collegamento tramite sistema di videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale "Istanze *on line*" ha valore di notifica a tutti gli effetti.
3. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Le modalità tecniche di svolgimento dell'esame saranno rese visibili ai candidati sul portale "Istanze *on line*", secondo la procedura indicata al comma 2.
4. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l'accettazione delle modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
5. Ogni candidato nella data e nell'ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi in una stanza senza altre persone, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e dell'adeguata connettività a internet, nonché del documento di identità, che deve essere il medesimo documento allegato in sede di candidatura.
6. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari, telefono fisso o mobile.
7. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
8. I candidati ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso provvedono a caricare il *curriculum vitae* in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede di candidatura sul portale "Istanze *on line*", riaccedendo all'istanza di candidatura.
9. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
10. Qualora la commissione rilevi, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, la stessa può procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
11. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge.

ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE. CONDIZIONI OSTATIVE ALL'INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE

1. È costituita una commissione di valutazione per le candidature alle posizioni di comando per docenti presso il Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR.
2. La commissione di valutazione, composta da tre membri, è nominata con apposito decreto del direttore dell'Unità di missione del PNRR. I componenti delle commissioni sono individuati



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo.

3. La commissione di valutazione per la presente selezione pubblica può essere composta da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito, ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. Alla commissione è assegnato un segretario.
5. La commissione, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, procede a redigere la graduatoria di cui all'art. 8.
6. Il provvedimento di nomina della commissione può indicare anche i componenti supplenti, scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. La commissione può validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri della commissione, ordinari e supplenti, e al segretario non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione del presidente e dei componenti la commissione, rinunciatari o decaduti dalla nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti della commissione giudicatrice devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
 - b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);
 - c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
 - e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire carriere o incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
 - f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale è costituita la commissione è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito.

ART. 8 – GRADUATORIA

1. La graduatoria, relativa alla selezione per posizioni di comando per docenti, è approvata con apposito decreto del Direttore generale dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. La graduatoria di cui al comma 1 ha validità per la parte residua dell'anno scolastico 2024-2025 e per l'anno scolastico 2025-2026.
3. La graduatoria è redatta sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio.
4. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il candidato più giovane per età.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

5. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 4, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la decadenza dalla relativa graduatoria.
6. In caso di eventuale incremento del contingente per il Gruppo di supporto al PNRR, ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento della graduatoria.
7. Nel caso in cui la graduatoria venga esaurita e residuino dei posti ancora da assegnare, il Ministero dell'istruzione e del merito può espletare una nuova e autonoma procedura selettiva.

ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE

1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati all'Unità di missione PNRR del Ministero dell'istruzione e del merito in Roma, che provvede alla gestione giuridico-amministrativa del personale assegnato in comando, per la costituzione del Gruppo di supporto al PNRR e per lo svolgimento di azioni accompagnamento per l'attuazione degli investimenti del PNRR, con il coordinamento funzionale dell'Unità di missione del PNRR, a decorrere dal residuo anno scolastico 2024/2025 e fino all'anno scolastico 2025/2026.
2. L'attività svolta nel Gruppo di supporto al PNRR per le finalità di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
3. Non è previsto lo svolgimento del servizio ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell'incarico continuerà ad essere corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di riferimento.
4. L'incarico di docente in posizione di comando è incompatibile con la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi, conferiti da istituzioni scolastiche e altri soggetti, a qualsiasi titolo, per attività finanziate nell'ambito delle linee di investimento per l'istruzione previste nel PNRR.
5. Per la sostituzione del personale docente utilizzato presso il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del comando ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in corso di conversione.
6. Per i componenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere previste specifiche sessioni di formazione.

ART. 10 – ATTIVITÀ

1. I docenti individuati con la selezione in posizione di comando operano presso la sede di servizio dell'Amministrazione centrale.
2. Ai docenti costituenti il Gruppo di supporto al PNRR possono essere affidati i compiti di:
 - a) sostegno e accompagnamento alle istituzioni scolastiche per lo sviluppo di progetti finanziati con il PNRR per il potenziamento delle competenze e per la transizione digitale delle scuole per gli aspetti infrastrutturali, didattici e amministrativi;
 - b) formazione sul raggiungimento dei *target* e delle *milestones* delle singole linee di investimento e mappatura delle azioni realizzate dai soggetti attuatori del PNRR per l'istruzione e del relativo stato di avanzamento;
 - c) promozione, supporto e accompagnamento per lo scambio e la diffusione di modelli di intervento e buone pratiche fra le scuole delle azioni finanziate dal PNRR, l'informazione e la formazione del personale scolastico sulla gestione dei progetti, l'animazione territoriale e la partecipazione della comunità;
 - d) supporto all'implementazione e all'utilizzo degli strumenti digitali in essere per la gestione



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

delle azioni del PNRR per l'istruzione.

3. L'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito definisce, con successivi atti, le modalità di svolgimento delle attività da parte del Gruppo di supporto al PNRR in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sarà conclusa, l'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori delle commissioni e la speditezza delle operazioni selettive.

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 679/2016, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti e degli assistenti amministrativi individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.

ART. 14 – ONERI

1. Agli oneri derivanti dal comando del personale assistente amministrativo costituente il Gruppo di supporto al PNRR, si provvede ai sensi dell'articolo 47, commi 1-bis e 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL DIRETTORE GENERALE

Simona Montesarchio

Simontesarchio

Firmato digitalmente da
MONTESARCHIO SIMONA
C=IT
O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E
DEL MERITO